



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

15, Place de la République - 11100 Aoste -
Tél. 0165/274933 - 273111
Télécopie/fax 0165/274904
E-mail: entilocali@regione.vda.it

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile.
Direzione enti locali.

Prot. n. 17462/2E/EELL
Vs./Rif.

Aosta, 4 AGO 1999

Ai Sindaci dei Comuni
della Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle Comunità montane

Al Presidente del B.I.M.
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Presidenti dei Consorzi:

Consorzio per l'acquedotto
intercomunale Ayas-
Brusson
c/o Municipio di AYAS

Consorzio de l'Envers
Fraz. Etrepiou, 1
11020 GRESSAN

Consorzio Sistemi ed energia
c/o Municipio di
COURMAYEUR

Consorzio intercomunale
fra i Comuni di Hone-Bard-
Donnas-Champorcher-Pontboset
(microcomunità)
Via Aosta
11020 HONE

Consorzio per la costruzione
e la gestione di un impianto di
depurazione delle acque di fognatura
c/o Municipio di
MONTJOVET

Consorzio depurazione MEDIA
VALLE (CO.DE.M.VA.)
c/o impianto di depurazione
Loc. Les Iles, 153
11020 BRISSOGNE

Consorzio funzionamento asilo nido
c/o Municipio di
ST. CHRISTOPHE

Consorzio Costruzione e gestione
impianto depurazione acque reflue
c/o Municipio di CHAMBAVE

Consorzio Intercomunale per il
funzionamento Microcomunità di
INTROD-ARVIER
c/o Microcomunità
loc. Vilies Dessus, 2
11010 INTROD

Consorzio intercomunale
Col saint-Pantaleon
c/o Municipio di
ST.DENIS

Consorzio funzionamento Asilo Nido
c/o Municipio in loc. Tache, 1
11010 SAINT PIERRE

Consorzio CO.DA.R.LYS.(Consorzio
depurazione acque reflue Lys)
c/o Municipio di
11020 LILLIANES

Consorzio MI-VALLEE
comuni di Nus - Fenis - St.Marcel
per i servizi Asilo nido, scuola media
e microcomunità per anziani
Via St. Barthélémy, 7
11020 NUS

OGGETTO: Comunicazioni inerenti la legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n.59).

Nel comunicare che sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n.31 del 13 luglio 1999 è stata pubblicata la legge regionale indicata in oggetto, che ha dettato una nuova disciplina applicabile per la prima volta sia all'amministrazione regionale sia agli enti locali, in materia di procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive, recependo in queste ultime le recenti novità introdotte dal D.P.R. 403/1998, si richiama l'attenzione delle S.S.L.L. su quanto disposto:

- dall'art. 1 (Ambito di applicazione), comma 1, che alla lett. d) prevede che le norme in esame trovino applicazione, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, anche nei confronti degli enti locali di cui alla l.r.54/1998, con esclusione del capo VII, "Delegificazione";
- dall'art. 1, comma 2 che prevede :
 - ◊ l'adozione da parte degli enti locali di cui sopra, di propri regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in esame, relativamente al procedimento amministrativo, alla concessione di vantaggi economici, alle modalità di esercizio e ai casi di esclusione del diritto di accesso
 - ◊ la validità delle norme regolamentari vigenti adottate dai singoli enti, se non in contrasto con la presente legge.

Si trasmette inoltre in allegato, per opportuna conoscenza, copia della circolare della Presidenza della Giunta regionale n. 37 del 16 luglio 1999, inviata alle strutture dirigenziali dell'amministrazione regionale, che illustra gli aspetti più significativi e le novità più rilevanti rispetto alle disposizioni regionali precedenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Giunta regionale
(Dino Viérin)

Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence
du Gouvernement

Presidenza
della Giunta

1, Piace Deffeyes - 11100 Aoste

Département législatif et légal
Direction des affaires législatives
du Gouvernement

Tél. 0 165/273 111 – 273441

Dipartimento legislativo e legale
Direzione affari legislativi
della Giunta

Télécopie 0 165/273469

Prot. n. 9786/5 DAL

Ai Dirigenti
dell'Amministrazione regionale

e, **p.c.** Agli Assessori regionali

Aoste, 16 LUG 1999
Aosta,

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 37

OGGETTO: Legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

Sul Bollettino ufficiale n. 31 del 13 luglio 1999 è stata pubblicata la legge regionale in oggetto, che ha abrogato la legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 ed ha dettato una nuova disciplina in materia di procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive.

Nell'invitare le SS.LL. ad un'attenta lettura del testo di legge, se ne evidenziano, di seguito, gli aspetti più significativi e le maggiori novità rispetto alla normativa precedente:

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1)

La legge trova applicazione, nei confronti:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli enti dipendenti dalla Regione, secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione del Capo VII;
- c) dei concessionari di pubblici servizi, limitatamente ai capi VIII e IX;
- d) nei confronti degli enti locali di cui alla legge regionale 54/1998, secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione del capo VII.

TERMINI ENTRO CUI DEVE CONCLUDERSI IL PROCEDIMENTO (Art. 3)

E' esplicitato il principio per cui se il termine entro cui deve concludersi un procedimento non è già direttamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento e l'amministrazione non provvede a stabilirlo con apposito provvedimento, il termine è di trenta giorni.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 9)

E' stato esplicitato che la comunicazione con la quale l'amministrazione dà notizia all'interessato dell'avvio del procedimento deve avere, in ogni caso, forma scritta.

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (ART.14)

La concessione di vantaggi economici è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione, da parte dell'amministrazione concedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi.

Per la Regione, tali criteri e modalità sono stabiliti dalla legge regionale e integrati, ove necessario, dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze. Solo nel caso in cui la legge non abbia provveduto, i criteri e le modalità sono direttamente stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta.

CONFERENZA DI SERVIZI (CAPO V)

Oltre alle tipologie di conferenze, è stato dettagliatamente disciplinato il procedimento ed il funzionamento della conferenza (artt. 15/22).

ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 23)

Per la Regione, i testi degli accordi con altre pubbliche amministrazioni, finalizzati allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, sono approvati dalla Giunta regionale.

VERIFICA D'UFFICIO DEI REQUISITI DI LEGGE (ART. 27)

In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non **sia** previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a contornare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un congruo termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono stabiliti i casi in cui le sopracitate disposizioni non si applicano, in quanto il rilascio dell'atto di assenso dipende dall'esperimento di prova che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

SILENZIO ASSENSO (ART. 28)

Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso od altro atto di assenso comunque denominato, cui sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di motivato diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo

procedimento, dalla medesima predetta deliberazione. In tali casi, sussistendo ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso, se illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un congruo termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

DELIGIFICAZIONE (CAPO VII)

La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

La delegificazione dei procedimenti amministrativi è affidata Giunta regionale con proprie deliberazioni.

Il particolare procedimento ed i criteri cui devono conformarsi tali deliberazioni sono stabiliti dall'articolo 30.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO (ART. 33)

Rispetto alla normativa precedente:

- * è stato precisato che la richiesta deve essere motivata;
- * è stato aumentato da 15 a 30 giorni il tempo di perfezionamento del silenzio-rifiuto;
- * è stato eliminato il ricorso gerarchico al Presidente della Giunta.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (ART. 35)

All'art. 35, comma 1, sono dettagliatamente indicate le certificazioni (molto più numerose rispetto alla normativa precedente) al posto delle quali il cittadino può presentare una dichiarazione sostitutiva, che non è soggetta ad autenticazione.

I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' (ART. 36)

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono riguardare stati, fatti e qualità personali relativi sia al dichiarante sia ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.

Le dichiarazioni sostitutive, contestuali o funzionalmente collegate ad un'istanza, non sono soggette ad autenticazione se sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o prodotte, anche per posta o per via telematica, unicamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

CONTROLLO SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ART. 38)

L'amministrazione procede, con le modalità previste all'articolo 38, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante, oltre ad essere soggetto alle sanzioni penali previste dalla legge, decade dai benefici eventualmente previsti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

CERTIFICATI NON SOSTITUTIBILI (ART. 39)

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

SOTTOSCRIZIONI DI ISTANZE (ART. 40, COMMA 1)

La sottoscrizione di istanze da produrre all'amministrazione, anche se contiene dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto o se l'istanza è prodotta, anche per posta o via telematica, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

AUTENTICAZIONE (ART. 40, COMMI 3 E 4)

Nei casi in cui è richiesta l'autenticazione della firma, il funzionario incaricato di ricevere la documentazione attesta che la sottoscrizione da parte dell'interessato è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della I. 15/1968, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

ATTI FORMATI PER VIA INFORMATICA O TELEMATICA (ART. 44)

Gli atti, dati e documenti formati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione di tali disposizioni sono stabiliti con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

La Direzione affari legislativi della Presidenza della Giunta è comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL PRESIDENTE

(Dino Viérin)